

BGer 6B 702/2020 vom 10. Februar 2021

Bundesgericht, 2021-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_702_2020

FR: TF 6B 702/2020 du 10 février 2021

IT: TF 6B 702/2020 del 10 febbraio 2021

Regeste

Tentata truffa processuale, trattazione dell'appello in procedura scritta | Infrazione

Erwägungen

E. 1

Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, anche perché inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Il ricorrente censura in primo luogo la violazione dell' art. 406 cpv. 1 lett. a CPP . Spiega che il giudice di prime cure, dopo aver esposto la cronistoria procedurale del caso, si sarebbe espresso unicamente sulla natura del pregiudizio scaturibile dall'imputata tentata truffa (processuale). Non ravvisando possibili conseguenze dirette sul patrimonio degli accusatori privati, avrebbe escluso che vi potesse essere spazio per una truffa e lo avrebbe prosciolto, senza esaminare gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato. La CARP non sarebbe dunque stata chiamata a valutare esclusivamente questioni giuridiche, ma a pronunciarsi anche su una serie di fatti che l'autorità di prima istanza non aveva ritenuto necessario accertare, quali quelli afferenti il foro interiore dell'imputato. Tali accertamenti sarebbero stati effettuati per la prima volta in sede di appello. In simili circostanze, la trattazione dell'appello in procedura scritta, oltre a disattendere il suo diritto a una pubblica udienza, violerebbe anche il diritto a un doppio grado di giudizio.

E. 2.2

Secondo il Ministero pubblico, a ragione la CARP avrebbe trattato l'appello in forma scritta, i fatti essendo stati accertati in ogni loro sfaccettatura durante l'istruzione predibattimentale, dinnanzi al giudice di prima istanza e infine in appello. In sostanza, il ricorrente, che avrebbe agito fiduciarmente, tramite un documento attestante il falso avrebbe tentato di ingannare astutamente il giudice civile, chiedendogli in malafede di annullare una delibera societaria che lo avrebbe sostituito quale amministratore unico di I._____ SA. La CARP avrebbe pertanto dovuto statuire unicamente in merito a questioni giuridiche.

E. 2.3

La procedura di appello è disciplinata dagli art. 403 segg. CPP. Quale rimedio giuridico primario contro le sentenze di primo grado, l'appello è concepito in linea di principio come una procedura orale e contraddittoria (DTF 143 IV 288 consid. 1.4.2). Secondo l' art. 405 cpv. 1 CPP , la procedura orale di appello è retta dalle disposizioni concernenti il

dibattimento di primo grado (art. 339 segg. CPP). La procedura di ricorso prosegue il procedimento penale e riprende gli atti procedurali già esistenti. Si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado (art. 389 cpv. 1 CPP), purché siano state raccolte correttamente sotto il profilo processuale (art. 389 cpv. 2 CPP ; sentenza 6B_973/2019 del 28 ottobre 2020 consid. 2.1, destinata alla pubblicazione). La procedura scritta di appello costituisce un'eccezione (sentenza 6B_973/2019 del 28 ottobre 2020 consid. 2.2.1, destinata alla pubblicazione) e soggiace a severe condizioni (DTF 139 IV 290 consid. 1.1). L' art. 406 CPP enumera in modo esaustivo i casi in cui l'istanza di appello può trattare l'appello in procedura scritta, con (cpv. 2) o senza il consenso delle parti (cpv. 1). Il consenso delle parti tuttavia non supplisce ai presupposti legali dell' art. 406 cpv. 2 CPP , ma si aggiunge ad essi (sentenza 6B_973/2019 del 28 ottobre 2020 consid. 2.2.3, destinata alla pubblicazione). L' art. 406 CPP è una disposizione potestativa. Essa non esime il tribunale d'appello dall'esaminare nel singolo caso se la rinuncia al pubblico dibattimento sia compatibile con l' art. 6 n. 1 CEDU . Nel procedimento penale l'imputato ha diritto a una pubblica udienza e alla pronuncia di una sentenza in conformità con l' art. 6 n. 1 CEDU . Questo diritto rientra nella garanzia globale di un processo equo (sentenza 6B_973/2019 del 28 ottobre 2020 consid. 2.3.1, destinata alla pubblicazione).

E. 2.4

Giusta l' art. 406 cpv. 1 lett. a CPP , il tribunale d'appello può trattare l'appello in procedura scritta se occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche. Trattasi di una costellazione in cui non vi è alcuna ridiscussione dei fatti. La distinzione tra fatti e diritto non è sempre agevole. Nel dubbio il tribunale d'appello deve trattare l'appello in procedura orale (DTF 139 IV 290 consid. 1.1). Se deve procedere a una nuova valutazione delle prove, il tribunale d'appello si china su questioni di fatto e non può vagliare l'appello in procedura scritta secondo l' art. 406 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 139 IV 290 consid. 1.3).

E. 2.5

Nella fattispecie la CARP non si è limitata a statuire unicamente su una questione giuridica. Infatti, dopo aver riconosciuto il carattere patrimoniale dell'azione di contestazione di delibera assembleare, ribaltando su questo punto la decisione di prime cure, la Corte cantonale ha vagliato gli altri elementi costitutivi del reato imputato al ricorrente, su cui il giudice di prima istanza non si era pronunciato e in relazione ai quali non aveva accertato i fatti né valutato le prove. In particolare, per determinare se vi fosse inganno, essa si è dovuta chinare sulla titolarità delle azioni della società I. _____ SA al momento dell'inoltro della citata azione, segnatamente sulla (controversa) legittimità del loro trasferimento a J. _____, procedendo a una valutazione delle prove, in specie di documenti non sottoscritti da tutte le parti in causa, di un addotto accordo orale, delle dichiarazioni di diversi testi, nonché della trascrizione di una registrazione telefonica. Ha dovuto poi, tra l'altro, anche accertare se l'insorgente avesse agito allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sulla base di quanto emergeva dagli atti dell'incarto e quindi procedendo nuovamente a una valutazione delle prove. Manifestamente la CARP non ha statuito unicamente su una mera questione giuridica, ma ha accertato fatti e valutato prove. Trattando l'appello in procedura scritta, essa ha violato l' art. 406 cpv. 1 CPP non essendone dati i presupposti.

E. 3

Poiché la sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata alla CARP per la tenuta di un dibattimento d'appello, le ulteriori censure ricorsuali di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché di violazione dell' art. 146 CP diventano prive di oggetto. Si segnala unicamente all'autorità cantonale che il reato di truffa presuppone, tra l'altro, anche un'identità materiale tra l'aspirato indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale (v. al riguardo DTF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 4

Ne segue che il ricorso si rivela fondato e dev'essere accolto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1, 4 e 5 nonché 68 cpv. 1 e 4 LTF) e sono pertanto poste a carico degli opposenti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.